

Bruxelles, 6 luglio 2016
(OR. en)

11016/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0202 (NLE)**

WTO 202

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 luglio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 440 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili contenente l'elenco dei prodotti contemplati
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 440 final.

All.: COM(2016) 440 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2016
COM(2016) 440 final

2016/0202 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica
l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili contenente l'elenco dei
prodotti contemplati**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo plurilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 1979 relativo agli scambi di aeromobili civili (nel seguito "ATCA") è stato adottato nell'ambito del Tokyo Round.

Detto accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1980 e conta oggi 32 firmatari [Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Egitto, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao (Cina), Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taipei cinese ed Unione europea].

Esso elimina i dazi all'importazione su tutti gli aeromobili diversi da quelli militari, e su tutti gli altri prodotti contemplati dall'accordo, in particolare i motori di aeromobili civili e loro parti e componenti, tutti i componenti e gli accoppiamenti secondari di aeromobili civili e tutti i simulatori di volo e loro parti e componenti.

L'accordo stabilisce norme sui contratti relativi agli aeromobili civili conclusi su istruzioni governative e sul divieto di praticare incentivi riguardo all'acquisto di tali aeromobili, nonché sulle sovvenzioni governative per il settore della costruzione aeronautica civile.

In un allegato dell'ATCA figura l'elenco dei prodotti ammessi in franchigia o in esenzione doganale, se tali prodotti sono destinati a essere utilizzati in aeromobili civili o in apparecchi al suolo di allenamento al volo e ad esservi incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione. I prodotti che figurano nell'allegato dell'accordo sono classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali nell'ambito del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (nel seguito "il sistema armonizzato") elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane.

Dall'adozione dell'ATCA sono state adottate diverse versioni del sistema armonizzato. L'allegato dell'ATCA è stato di conseguenza più volte modificato al fine di recepire le modifiche introdotte nelle nuove versioni del sistema armonizzato.

Nel novembre 2001 i membri hanno adottato un protocollo che modifica l'allegato dell'ATCA, recependo nell'allegato le modifiche introdotte nelle versioni 1992, 1996 e 2002 del sistema armonizzato.

Nel 2007 è stata condotta un'ulteriore revisione del sistema armonizzato e dal 2008 il comitato dell'OMC per gli scambi di aeromobili civili si adopera per modificare l'elenco dei prodotti di cui all'allegato dell'ATCA al fine di renderlo compatibile con la versione 2007 del sistema armonizzato.

Il 5 novembre 2015, dopo diversi anni di discussioni, il comitato dell'OMC per gli scambi di aeromobili civili ha convenuto di aprire all'accettazione l'elenco riveduto dei prodotti contemplati di cui all'accordo del 1979 relativo agli scambi di aeromobili civili attraverso il protocollo che modifica l'allegato dell'ATCA.

Gli Stati membri che aderiscono all'ATCA hanno partecipato a dette discussioni.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Nel novembre 2001 i membri hanno adottato un protocollo che modifica l'allegato dell'ATCA, recependo nell'allegato le modifiche introdotte nelle versioni 1992, 1996 e 2002 del sistema armonizzato.

Il nuovo protocollo, aperto all'accettazione il 5 novembre 2015 dal comitato dell'OMC per gli scambi di aeromobili civili, modificherà il protocollo del 2001 al fine di renderlo compatibile con la versione 2007 del sistema armonizzato.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con la politica commerciale comune.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il protocollo riguarda questioni che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune e la modifica riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica l'articolo 207, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva), proporzionalità e scelta dell'atto giuridico**

L'Unione europea e alcuni Stati membri fanno parte dell'ATCA.

Il protocollo riguarda questioni che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune e la modifica riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'allegato dell'ATCA contenente l'elenco dei prodotti contemplati.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Poiché la presente decisione riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale esistente, senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto, non è stata condotta alcuna valutazione ex post né alcun vaglio di adeguatezza.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione non ha condotto nessuna vera e propria consultazione dei portatori di interessi. Il protocollo è stato discusso per diversi anni in seno al comitato dell'OMC per gli scambi di aeromobili civili.

A tali discussioni hanno partecipato gli Stati membri che aderiscono all'ATCA e la Commissione europea.

- **Assunzione e uso di perizie**

Il protocollo è stato discusso per diversi anni in seno al comitato dell'OMC per gli scambi di aeromobili civili.

- **Valutazione d'impatto**

Poiché la presente decisione riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale esistente, senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente decisione è neutra in termini di onere normativo e di semplificazione in quanto riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale esistente senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto.

- **Diritti fondamentali**

Poiché la presente decisione riguarda un aggiornamento tecnico di un accordo internazionale esistente, senza alterarne il campo di applicazione o il contenuto, non vi è alcun impatto sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Per i firmatari che lo hanno accettato il presente protocollo entra in vigore il 1° luglio 2016. In seguito, per tutti gli altri firmatari esso entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua data di accettazione

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Come illustrato nel protocollo, l'obiettivo della modifica è recepire le modifiche introdotte nella versione 2007 del sistema armonizzato nell'allegato dell'ATCA contenente l'elenco dei prodotti contemplati.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'allegato dell'ATCA contenente l'elenco dei prodotti contemplati.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili contenente l'elenco dei prodotti contemplati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) con la decisione 80/271/CEE del Consiglio¹ è stata approvata la conclusione dell'accordo del GATT relativo agli scambi di aeromobili civili (nel seguito "l'accordo").
- (2) Il 5 novembre 2015 a Ginevra i firmatari dell'accordo, tramite i loro rappresentanti, hanno convenuto di aprire per l'accettazione il protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (nel seguito "il protocollo") e che recepisce nell'allegato di detto accordo le modifiche introdotte nella versione 2007 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
- (3) È opportuno concludere il protocollo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili è concluso a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

¹ GUL 71 del 17.3.1980, pag. 1.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dal protocollo².

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

² La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.